

*CONDIZIONI CONTRATTUALI
E NOTA INFORMATIVA*









31.01.2005

PO vita *A* ZIONE PIÙ

Distribuito da

 **CARIPARMA & PIACENZA**

INDICE

 <i>Nota Informativa</i>	<i>PAG. 3</i>
 <i>Premessa</i>	<i>PAG. 3</i>
 <i>Definizioni</i>	<i>PAG. 4</i>
 <i>Sezione A - Informazioni relative alla società</i>	<i>PAG. 6</i>
 <i>Sezione B - Avvertenze per il contraente</i>	<i>PAG. 7</i>
 <i>Sezione C - Informazioni sull'assicurazione</i>	<i>PAG. 9</i>
 <i>Sezione D - Informazioni in corso di contratto</i>	<i>PAG. 28</i>
 <i>Condizioni Contrattuali</i>	<i>PAG. 29</i>

 **PO** *vita*
assicurazioni

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armadori, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 89.164.790,00 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



MOD. 50.3058.16



1

Premessa

La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della stipulazione del contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter valutare in modo corretto e completo l'opportunità di sottoscrivere l'assicurazione vita index linked denominata "Azione più".

La presente informativa precontrattuale e quelle da fornire in corso di contratto, relative alla suddetta tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Definizioni

- **Assicurato:** è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.
- **Beneficiario:**
è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
- **Capitale nominale:**
coincide con il premio versato. Il capitale nominale è alla base del calcolo delle prestazioni e del valore di riscatto.
- **Caricamento:**
è la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte agli oneri gravanti sul contratto.
- **Contraente:**
è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.
- **ISVAP:**
è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.
- **Data di fixing:**
è la data di decorrenza delle specifiche attività finanziarie che la Società ha acquistato per far fronte agli impegni assunti e coincide con la data di decorrenza del contratto.
- **Derivato:**
strumento finanziario il cui valore dipende da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.
- **Durata del contratto:**
è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

- **Polizza:**
è il documento composto dalla scheda contrattuale e dalle Condizioni Contrattuali; descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente.
- **Premio:**
somma unica che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto.
- **Prestazioni assicurate:**
sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.
- **Rating (o merito creditizio):**
è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.
- **Recesso dal contratto:**
consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni Contrattuali.
- **Riscatto:**
consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, di risolvere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.
- **Scheda contrattuale:**
è il documento dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale, la data di fixing, ecc...).
- **Società:**
è la PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A..
- **Soggetti abilitati:**
sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale o l'Ufficio distaccato della Stessa.

Sezione A - Informazioni relative alla Società

PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, via Università, 1 - 43100 Parma.

L'Ufficio distaccato della Società ha sede in Via Armorari, 4 - 20123 Milano.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero Industria e Commercio del 21/06/1990 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 29/06/1990).

Sezione B - Avvertenze per il contraente

Azione più è un'assicurazione vita a premio unico index linked di capitale differito indicizzato con cedola annuale e bonus di premorienza, destinata a soggetti che, alla decorrenza del contratto, non abbiano superato il 90° anno di età.

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l'entità delle somme dovute dalla Società dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento - costituiti da indici o da strumenti finanziari - per seguire l'andamento dei quali la Società acquisisce attività finanziarie con specifiche caratteristiche.

Pertanto le assicurazioni index linked comportano rischi finanziari a carico dei Contraenti, riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle somme dovute ai parametri stessi.

Come più dettagliatamente descritto nella successiva Sezione C, Azione più ha le seguenti caratteristiche.

- Le prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (vedi punto C.1.1), dovute a titolo di cedole e di capitale a scadenza, sono condizionate dalla solvibilità del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie (vedi punto C.2) che la Società ha appositamente acquisito a copertura degli impegni assunti con questa assicurazione; la maturazione delle cedole annuali dipende anche dall'andamento dei titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (vedi punto C.1.1.2).

Per dette prestazioni la Società non fornisce alcuna garanzia di risultato minimo; quindi, in caso di insolvenza del soggetto emittente, non è esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato dal Contraente.

- La prestazione dovuta in caso di premorienza dell'Assicurato (vedi punto C.1.2) è direttamente collegata al valore delle suddette attività finanziarie, ad eccezione di un bonus garantito dalla Società.

In caso di decesso non è quindi esclusa la possibilità di una perdita rispetto al premio versato.

- L'importo pagabile in caso di riscatto dell'assicurazione (vedi punto C.8) è direttamente collegato al valore delle richiamate attività finanziarie, senza un minimo garantito.

L'operazione di riscatto potrebbe quindi comportare una perdita rispetto al premio versato.

In relazione alla natura dei suddetti parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione di Azione più comporta per il Contraente i profili di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario; la qualità dell'emittente delle specifiche attività finanziarie acquisite dalla Società attenua, ma non elimina, i rischi a carico del Contraente:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità del prezzo di un titolo dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) che dalle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo è negoziato (rischio generico o sistematico);
- il rischio connesso all'eventualità che l'emittente di un titolo di debito (es. obbligazioni), per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il prezzo del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi del grado di solvibilità (merito creditizio) dell'emittente; un indicatore sintetico del merito creditizio di un emittente è il rating che viene assegnato da agenzie internazionali indipendenti;
- il rischio collegato alla variabilità del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e quindi sul rendimento) del titolo in modo tanto più accentuato - soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso - quanto più è lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato; nel presente caso, le specifiche attività finanziarie a copertura degli impegni della Società non sono oggetto di un'effettiva trattazione: il loro valore viene calcolato da un soggetto appositamente designato (Agente per il Calcolo), come precisato al successivo punto C.2;
- il rischio di cambio: il risultato complessivo dell'investimento in un titolo denominato in una valuta diversa da quella di riferimento utilizzata dall'investitore, è condizionato dalla variazione dei tassi di cambio; nel presente caso, tale rischio riguarda solo i Contraenti che utilizzano valute con tasso di cambio variabile rispetto all'euro.

Sezione C - Informazioni sull'assicurazione

C.1 Prestazioni

Azione più fornisce le prestazioni illustrate ai seguenti punti C.1.1 e C.1.2.

C.1.1 Prestazioni in caso di vita

La Società corrisponderà ai Beneficiari designati, qualora l'Assicurato sia in vita:

- alle date specificate in calce alle Condizioni Contrattuali, la cedola maturata, calcolata come illustrato al successivo paragrafo C.1.1.1.
- alla scadenza del contratto il capitale nominale.

Il capitale nominale è pari al premio unico versato.

Poiché la Società non garantisce alcun importo minimo per le suddette prestazioni, i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie, di cui al successivo punto C.2, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere il totale adempimento degli obblighi dell'emittente stesso relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni nella stessa misura in cui l'emittente sarà in grado di far fronte ai rispettivi obblighi. Soltanto in questa eventualità, le prestazioni complessivamente corrisposte in caso di vita dell'Assicurato potrebbero risultare inferiori al premio versato.

C.1.1.1 Modalità di calcolo della cedola annuale

La cedola maturata è liquidata annualmente alle date specificate in calce alle Condizioni Contrattuali, ed è ottenuta come il prodotto del capitale nominale per l'aliquota pari alla differenza, purché positiva, tra la massima performance realizzata dal paniere di riferimento sino alla data di osservazione e la somma delle aliquote determinate sino alla data di pagamento annuale precedente; tale differenza ha il limite massimo del 7%.

In occasione del primo anno la predetta differenza, non essendoci date di pagamento anteriori, è pari alla performance stessa del paniere di riferimento relativa alla prima data di osservazione annuale, mentre per il settimo ed ultimo anno non ha il limite massimo del 7%.

Se ad una data di osservazione la somma delle aliquote determinate sino alla data di pagamento annuale precedente risulta essere superiore o uguale alla massima performance realizzata dal paniere di riferimento, allora non sarà erogata alcuna cedola annuale.

Il paniere di riferimento è costituito dall'insieme di 14 titoli azionari elencati nella Tabella A, di cui al successivo punto C.1.1.2.

La performance del paniere di riferimento è calcolata in occasione di ciascuna data di osservazione annuale ed è pari al valore medio, sottratta l'unità, delle variazioni dei titoli azionari che costituiscono il paniere di riferimento.

Ad ogni data di osservazione annuale la variazione dei due titoli azionari che hanno fatto registrare la migliore variazione rispetto alla data di fixing è consolidata e per le successive date di osservazione annuali, ai fini del calcolo della performance del paniere, non sarà ricalcolata e non sarà considerata ai fini della determinazione dei due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione rispetto alla data di fixing.

La variazione di ciascuna azione è calcolata come il rapporto tra il prezzo dell'azione alla data di osservazione annuale ed il prezzo dell'azione alla data di fixing.

La data di fixing, riportata sulla scheda contrattuale, coincide con il 31/01/2005.

Le date di osservazione sono rispettivamente:

- per la prima cedola, erogata il 30/01/2006, il 23/01/2006;
- per la seconda cedola, erogata il 30/01/2007, il 23/01/2007;
- per la terza cedola, erogata il 30/01/2008, il 23/01/2008;
- per la quarta cedola, erogata il 30/01/2009, il 23/01/2009;
- per la quinta cedola, erogata il 01/02/2010, il 25/01/2010;
- per la sesta cedola, erogata il 31/01/2011, il 24/01/2011;
- per la settima cedola, erogata il 30/01/2012, il 23/01/2012.

Il prezzo di un'azione è:

- il suo prezzo di riferimento, nel caso in cui tale azione sia quotata sul mercato borsistico italiano;

oppure:

- il suo prezzo ufficiale di chiusura, nel caso in cui tale azione sia quotata su un mercato borsistico estero.

Nel corso dei primi sei anni è inoltre previsto il pagamento di una cedola sostitutiva in occasione della prima data di pagamento in cui non sia erogata la cedola annuale.

La cedola sostitutiva è ottenuta come il prodotto del capitale nominale per l'aliquota variabile in funzione dell'anno in cui si verifica per la prima volta il mancato pagamento della cedola annuale, come di seguito illustrato:

Anno	Aliquota
1°	2,29%
2°	2,35%
3°	2,43%
4°	2,52%
5°	2,62%
6°	2,73%

La cedola sostitutiva è pagata esclusivamente in occasione della prima data di pagamento, purché compresa tra le prime sei, in cui non viene erogata la cedola annuale; se la cedola annuale non viene pagata in occasione di ulteriori date di pagamento, oltre quella in cui non è stata erogata per la prima volta, o in occasione della settima data di pagamento annuale, nessuna cedola sostitutiva è dovuta da parte della Società.

Qualora in occasione di una data di osservazione la borsa di quotazione relativa ad una o più delle azioni elencate nella Tabella A del successivo punto C.1.1.2 risultasse chiusa, tale data verrà sostituita, per quella azione, con il primo giorno successivo in cui tale borsa risulti aperta.

Nel caso in cui si verifichi, in concomitanza con la data di fixing o con una delle date di osservazione, un evento che comporti la sospensione delle negoziazioni su una delle azioni incluse nel paniere di riferimento (ad esempio a causa di eccesso di rialzo o di ribasso oppure un evento di turbativa del mercato), tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui saranno state riprese le negoziazioni su quel titolo, a condizione che non siano passati più di cinque giorni dalla data prefissata. Altrimenti verrà considerata come data di osservazione il quinto giorno successivo alla data prefissata, e si adotterà quale prezzo dell'azione il valore determinato dall'Agente per il Calcolo (Société Générale).

Il valore stimato dall'Agente per il Calcolo verrà in ogni caso determinato almeno 4 giorni lavorativi prima della data di pagamento della cedola.

Infine, nel caso in cui si verifichi un evento che esula dall'ordinaria amministrazione di una delle società emittenti i titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (quale ad esempio l'esclusione dalle quotazioni, una fusione, una scissione, una liquidazione o altri eventi simili), il titolo azionario potrà essere sostituito con un altro avente, per quanto possibile, caratteristiche simili e verrà adottato quale prezzo rilevato in corrispondenza di una data di osservazione quello determinato dal predetto Agente per il Calcolo.

C.1.1.2 Paniere di riferimento a cui sono collegate le prestazioni in caso di vita sotto forma di cedole annuali

Il Paniere di riferimento è costituito dai 14 titoli azionari riportati nella seguente tabella, che contiene anche l'indicazione della borsa in cui ciascun titolo è quotato.

Azione	Borsa	Azione	Borsa
SUEZ LYONN	Parigi	ROYAL DUTCH	Amsterdam
UNITED UTILITIES	Londra	TOKYO GAS	Tokyo
VEOLIA ENVIRONNEMENT	Parigi	CONSOLIDATED EDISON	New York
BRISTOL MYERS	New York	ENEL SPA	Milano
NOVARTIS	Zurigo	TOKIO ELECTRIC POWER	Tokyo
TAKEDA CHEMICAL	Tokyo	SCOTTISH POWER	Londra
ENI	Milano	ELECTRABEL	Bruxelles

Tabella A - Elenco delle azioni che costituiscono il paniere di riferimento

I prezzi dei titoli azionari sopra elencati sono pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 ORE".


A scopo indicativo, si riporta nei grafici seguenti l'andamento delle quotazioni delle azioni componenti il paniere di riferimento, rilevate con frequenza giornaliera per gli ultimi dieci anni (o per il minor numero di anni disponibili), dal 10/11/1994 al 10/11/2004.

La prima quotazione di ciascun titolo è stata posta pari a 100.

È evidente tuttavia che l'andamento passato delle quotazioni delle azioni non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione delle stesse.




BRISTOL MYERS




ENI




NOVARTIS




ROYAL DUTCH




TAKEDA CHEMICAL



TOKIO GAS





C.1.2 Prestazione in caso di premorienza

In caso di premorienza dell'Assicurato è previsto il diritto alla riscossione, da parte dei Beneficiari designati, di un capitale pari al valore dell'investimento maggiorato di un bonus.

Il valore dell'investimento è ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al successivo punto C.2, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società avrà ricevuto la denuncia del decesso. Il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie rappresenta quindi il parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione per il caso di premorienza.

L'importo del bonus, che non potrà comunque superare EUR 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

Età alla decorrenza	Maschi	Femmine
15 - 60	6,00%	15,00%
61 - 80	0,70%	1,00%
81 - oltre	0,10%	0,10%

Tabella B - Aliquote di maggiorazione in caso di morte

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore dell'investimento: poiché i rischi finanziari richiamati restano così totalmente a carico del Contraente, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe anche risultare inferiore al capitale nominale.

C.2 Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

A copertura degli impegni assunti con questa assicurazione, la Società dispone di specifiche attività finanziarie costituite da un titolo strutturato collegato all'andamento del paniere di riferimento di cui al precedente punto C.1.1.2, con le stesse modalità di indicizzazione descritte al punto C.1.1.1.

Il valore unitario di riferimento è alla base del calcolo del capitale in caso di premorienza (punto C.1.2) e del valore di riscatto (punto C.8). È quindi necessario che il Contraente, per valutare al meglio il profilo di rischio dell'operazione, conosca alcune informazioni riguardanti l'Emittente e le caratteristiche dell'attività finanziaria (alla data di riferimento del 19 novembre 2004).

Per far fronte agli impegni assunti la Società ha acquistato appositamente un titolo strutturato con le seguenti caratteristiche:

- Durata: 6 anni e 364 giorni.
- Prezzo di acquisto da parte della Società: 91,85%.
- Prezzo di rimborso a scadenza: 100,00%.
- La società emittente è Caisse Centrale du Credit Immobilier De France con sede legale in:
Rue de Madrid 26/28
75 384 Paris Cedex 08
FRANCIA
- Alla data di edizione della presente Nota Informativa, i rating attribuiti alla società emittente dalle agenzie Moody's e Standard & Poor's sono rispettivamente A1 e A+.
- Il mercato su cui il titolo è listato è la borsa del Lussemburgo.
- Il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo (l'Agente per il Calcolo) è Société Générale.
- Il quotidiano di diffusione nazionale sul quale è pubblicato il valore del titolo è "Il Sole 24 ORE".
- È un titolo strutturato in cui sono presenti una componente derivata ed una obbligazionaria. La componente derivata è rappresentata da un'opzione che prevede il pagamento di una cedola annuale; tali cedole dipendono dall'andamento dei titoli azionari compresi nel paniere di

riferimento. In particolare, l'opzione prevede il pagamento di una cedola annua pari alla performance annuale del paniere di riferimento, senza ricalcolo per i titoli che fanno registrare le migliori due variazioni annue, al netto delle cedole pagate nel corso degli anni precedenti, con un valore massimo del 7%; l'ultima cedola non ha valore massimo. L'opzione prevede, inoltre, il pagamento di un'ulteriore unica cedola pari al 2,29% alla fine del 1° anno, capitalizzata di anno in anno fino a raggiungere il 2,85% alla fine del 7° anno, pagata in occasione del primo anno in cui la cedola annua non è erogata. Il valore della componente derivata è pari al 12,90%.

- La componente obbligazionaria del titolo, il cui prezzo è pari a 78,95%, è rappresentata da uno zero coupon bond, ovvero un titolo obbligazionario che prevede esclusivamente il pagamento di un capitale a scadenza. Il rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria, su base annua e a capitalizzazione composta, è pari all'1,99%.

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento, i pagamenti della Società collegati al corrispondente valore dell'investimento saranno rinviati fino a quando il valore unitario di riferimento si renderà nuovamente disponibile.

Sul quotidiano "Il Sole 24 ORE", in corrispondenza della denominazione "Azione più 30.01.2012", sarà pubblicato il valore unitario di riferimento espresso in percentuale del valore nominale.

C.3 Esempificazione dell'andamento delle prestazioni

Le seguenti esemplificazioni hanno lo scopo esclusivo di agevolare la comprensione del meccanismo di indicizzazione, evidenziando come l'importo delle prestazioni dipende dall'andamento dei parametri di riferimento.

Negli esempi che seguono, facendo riferimento ad un assicurato maschio di 50 anni, ipotizziamo il versamento di un premio unico pari a EUR 10.000,00 al quale corrisponde un capitale nominale di EUR 10.000,00.

C.3.1 Esempificazione delle prestazioni in caso di vita

Nella tabella sottostante sono riportati i prezzi dei titoli azionari alla data di Fixing e alle date di osservazione relative alle prime tre cedole.

Titolo	Valuta	Valore alla data di Fixing 31/01/2005	Valore alle date di osservazione per le prime tre cedole		
			23/01/2006	23/01/2007	23/01/2008
SUEZ LYONN	EUR	17,82	19,43	20,21	22,35
UNITED UTILITIES	GBP	549	529	537	548
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	24,31	27,41	29,85	30,17
BRISTOL MYERS	USD	24,36	26,45	27,12	29,32
NOVARTIS	CHF	59	63	66	68
TAKEDA CHEMICAL	YEN	5400	5200	5350	5410
ENI	EUR	18,52	19,99	18,48	19,01
ROYAL DUTCH	EUR	43,18	44,23	46,18	47,45
TOKYO GAS	YEN	409	430	435	441
CONSOLIDATED EDISON	USD	45,59	48,59	47,25	46,12
ENEL SPA	EUR	7,04	8,89	9,91	10,75
TOKIO ELECTRIC POWER	YEN	2445	2380	2410	2425
SCOTTISH POWER	GBP	398	385	378	381
ELECTRABEL	EUR	299,9	285,48	291,56	296,15

A fronte dei predetti valori di seguito si evidenzia la variazione registrata da ciascun titolo alle date di osservazione, la performance del paniere e la performance massima raggiunta sempre dal paniere alla data di osservazione, con evidenziate le variazioni consolidate relative ai due titoli che in ciascuna data di osservazione hanno fatto registrare la migliore variazione.

Titolo	Variazione dei titoli alle date di osservazione		
	23/01/2006	23/01/2007	23/01/2008
SUEZ LYONN	1,09	1,13	1,13
UNITED UTILITIES	0,96	0,98	1,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,13	1,13	1,13
BRISTOL MYERS	1,09	1,11	1,20
NOVARTIS	1,07	1,12	1,12
TAKEDA CHEMICAL	0,96	0,99	1,00
ENI	1,08	1,00	1,03
ROYAL DUTCH	1,02	1,07	1,10
TOKYO GAS	1,05	1,06	1,08
CONSOLIDATED EDISON	1,07	1,04	1,01
ENEL SPA	1,26	1,26	1,26
TOKIO ELECTRIC POWER	0,97	0,99	0,99
SCOTTISH POWER	0,97	0,95	0,96
ELECTRABEL	0,95	0,97	0,99
Performance del paniere	4,82%	5,72%	7,13%
Performance massima raggiunta dal paniere	4,82%	5,72%	7,13%

Prima cedola annuale

Al fine del calcolo della cedola si considera il valore minore tra il 7% e la performance del paniere di titoli (4,82%), data dalla media delle variazioni dei titoli al netto dell'unità. Poiché tale valore risulta essere maggiore di zero, la cedola relativa al primo anno sarà pari a:

$$\text{EUR } 10.000,00 \times 4,82\% = \text{EUR } 482,00$$

Alla prima data di osservazione i due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione sono VEOLIA ENVIRONNEMENT ed ENEL SPA; per questi due titoli, quindi, sarà mantenuta la variazione registrata anche per le date di osservazione successive.

Seconda cedola annuale

Al fine del calcolo della cedola si considera il valore minore tra il 7% e la differenza tra la massima performance del paniere di titoli (5,72%) e la somma delle cedole erogate negli anni precedenti (4,82%). Poiché tale valore risulta essere maggiore di zero, la cedola relativa al secondo anno sarà pari a:

$$\text{EUR } 10.000,00 \times [5,72\% - 4,82\%] = \text{EUR } 10.000,00 \times 0,90\% = \text{EUR } 90,00$$

Alla seconda data di osservazione i due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione, esclusi i titoli che hanno già fatto registrare le migliori variazioni negli anni precedenti, sono SUEZ LYONN e NOVARTIS; per questi due titoli, quindi, sarà mantenuta la variazione registrata anche per le date di osservazione successive.

Terza cedola annuale

Al fine del calcolo della cedola si considera il valore minore tra il 7% e la differenza tra la massima performance del paniere di titoli (7,13%) e la somma delle cedole erogate negli anni precedenti (4,82% + 0,90%). Poiché tale valore risulta essere maggiore di zero, la cedola relativa al secondo anno sarà pari a:

$$\text{EUR } 10.000,00 \times [7,13\% - (4,82\% + 0,90\%)] = \text{EUR } 10.000,00 \times 1,41\% = \text{EUR } 141,00$$

Alla terza data di osservazione i due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione, esclusi i titoli che hanno già fatto registrare le migliori variazioni negli anni precedenti, sono BRISTOL MYERS e ROYAL DUTCH; per questi due titoli, quindi, sarà mantenuta la variazione registrata anche per le date di osservazione successive.

C.3.2 Esempificazione delle prestazioni in caso di premorienza

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3
Valore unitario di riferimento	94,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (Euro)	9.400,00	11.000,00	8.000,00
Bonus (Euro)	600,00	600,00	600,00
Capitale di premorienza (Euro)	10.000,00	11.600,00	8.600,00

C.4 Opzioni esercitabili alla scadenza

Mediante richiesta da inoltrare alla Società, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il Contraente può optare, secondo le modalità precisate nelle Condizioni Contrattuali, per la conversione del capitale pagabile a scadenza in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società per il tramite dei soggetti abilitati dalla stessa, o per iscritto alla sede della Società a mezzo lettera raccomandata.

C.5 Costi

Per la sottoscrizione del contratto è previsto un caricamento implicito dell'8,15%, derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto degli attivi messi a copertura degli impegni assunti dalla Società. Ciò implica che solo una parte del premio pagato verrà investita per l'acquisto dei titoli a cui sono collegate le prestazioni ed il valore di riscatto. Detto caricamento è comprensivo del costo per il rischio di morte che dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

È previsto, inoltre, un ulteriore onere implicito nell'ipotesi che la cedola sostitutiva non sia pagata nel corso dei primi sei anni, in quanto a fronte di tale evento al settimo anno la Società riceverà una cedola sostitutiva con aliquota pari al 2,85% che non sarà retrocessa ai Beneficiari designati

C.6 Durata del contratto

Per tutti i contratti la durata dell'assicurazione è stabilita in 6 anni e 364 giorni: la data di decorrenza è fissata al 31 gennaio 2005 e la data di scadenza al 30 gennaio 2012.

C.7 Versamento del premio

A fronte delle prestazioni assicurate, è dovuto un premio da versare in unica soluzione. L'importo minimo che si può sottoscrivere è fissato in EUR 5.000,00.

Il premio versato costituisce interamente la base per la determinazione delle prestazioni, e coincide con il capitale nominale assegnato al contratto.

Il pagamento del premio deve essere effettuato presso uno dei soggetti abilitati dalla Società, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato alla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

C.8 Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contratto è riscattabile, solo totalmente, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali. La richiesta può avvenire o per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società o per iscritto alla Sede della Società mediante lettera raccomandata.

La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di richiesta di riscatto contro il pagamento del relativo valore. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto fra il capitale nominale ed il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie (vedi precedente punto C.2) pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la richiesta di riscatto.

Esclusivamente allo scopo di evidenziare come il valore di riscatto dipende dall'andamento del valore unitario di riferimento delle suddette attività finanziarie, si possono considerare i seguenti esempi che ipotizzano il versamento di un premio unico pari a EUR 10.000,00 al quale corrisponde un capitale nominale di EUR 10.000,00.

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3
Valore unitario di riferimento	102,00%	110,00%	80,00%
Valore dell'investimento (Euro)	10.200,00	11.000,00	8.000,00
Valore di riscatto (Euro)	9.996,00	10.780,00	7.840,00

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Società non garantisce alcun importo minimo per il valore di riscatto: con l'operazione di riscatto i rischi finanziari richiamati nella precedente Sezione B restano totalmente a carico del Contraente. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore al premio versato.

C.9 Conclusione del contratto. Diritto di recesso

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza firmata dalla Società viene sottoscritta dal Contraente.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del Contratto la somma di EUR 25,00.

C.10 Pagamenti della Società

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto C.2 per eventuali situazioni di forza maggiore, la Società effettua i pagamenti – presso la sede della Società stessa o uno dei Soggetti abilitati – entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo del pagamento (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale), come specificato dalle Condizioni contrattuali; in caso contrario, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

C.11 Aspetti legali e fiscali

C.11.1 Legislazione e lingua applicabili

Il contratto è assoggettato alla legge italiana ed è redatto in lingua italiana.

C.11.2 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

C.11.3 Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

C.11.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

C.11.5 Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

C.11.6 Regime fiscale dei premi

Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni ed è costituito da due componenti:

- componente di rischio, che rappresenta il costo della copertura per il caso di morte dell'Assicurato. Il 19% di tale importo è detraibile dall'IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14. La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure una persona fiscalmente a suo carico;
- componente di risparmio, che rappresenta il premio versato al netto della componente di rischio. Tale componente di premio non gode di alcun beneficio fiscale.

C.11.7 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) *Capitale corrisposto dalla Società a seguito di richiesta di riscatto, pagamento delle cedole o scadenza contrattuale*

Il capitale corrisposto, a Beneficiari Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività com-

mercili costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed il premio pagato che lo ha generato (componente di risparmio).

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) qualora il reddito soggetto al prelievo si sia formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi. Tale coefficiente è finalizzato a rendere equivalente la tassazione operata all'atto dell'erogazione della somma liquidabile rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'equalizzatore non è operativo (non è stato emanato il decreto applicativo) ed è prevista la sua abrogazione.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

c) Rendita corrisposta dalla Società a seguito della conversione del capitale a scadenza

Nel caso il Contraente scelga la corresponsione di una delle forme di rendita verrà applicata la stessa imposta sostitutiva di cui alla precedente lettera a):

- al capitale da convertire in rendita diminuito dei premi pagati, con applicazione del predetto coefficiente di maggiorazione (equalizzatore);
- ai rendimenti finanziari maturati nel corso dell'erogazione della rendita.

C.12 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A., Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione – Servizio Clienti:

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Sezione D - Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

A richiesta del Contraente, da inoltrare per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio distaccato della Società (via Armorari, 4 – 20123 Milano), la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo.

Condizioni Contrattuali

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO DI CAPITALE DIFFERITO INDICIZZATO CON CEDOLA E CON BONUS DI PREMORIENZA – TARIFFA 386.

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

A fronte del premio unico versato come evidenziato più avanti, l'assicurazione fornisce le seguenti prestazioni.

- a) In caso di vita dell'Assicurato, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati:
- a.1) alle date specificate in calce alle Condizioni Contrattuali, la cedola maturata, calcolata come illustrato al successivo Articolo 6;
 - a.2) alla scadenza del contratto il capitale nominale.

Il capitale nominale è pari al premio unico versato.

- b) In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società corrisponde ai Beneficiari designati il valore dell'investimento aumentato di un bonus. Il valore dell'investimento è ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attività finanziarie, di cui al successivo Articolo 7, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui la Società riceve la denuncia del decesso. Il bonus, che non può comunque superare EUR 50.000, sarà pari al capitale nominale moltiplicato per l'aliquota, stabilita in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto, riportata nella successiva tabella:

Età alla decorrenza	Maschi	Femmine
15-60	6,00%	15,00%
61-80	0,70%	1,00%
81-oltre	0,10%	0,10%

Tabella C - Aliquote di maggiorazione in caso di morte

Le suddette prestazioni (ad eccezione del bonus per il caso di morte) sono caratterizzate dal rischio di controparte a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio del soggetto emittente le specifiche attività finanziarie, di cui all'Articolo 7, poste dalla Società

a copertura degli impegni assunti, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere il totale adempimento degli obblighi dell'emittente stesso relativi al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni, nonché l'eventuale valore di riscatto di cui all'Articolo 8, nella stessa misura in cui l'emittente sarà in grado di far fronte ai rispettivi obblighi.

Articolo 2 - Opzioni

Mediante richiesta da inoltrare alla Società, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il Contraente può optare per la conversione del capitale pagabile a scadenza in una delle seguenti prestazioni:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società per il tramite dei soggetti abilitati dalla stessa, o per iscritto alla sede della Società a mezzo lettera raccomandata.

La richiesta di corresponsione di una delle anzidette forme di rendita è ammessa a condizione che la rendita erogabile sia superiore all'importo di EUR 3.000 all'anno.

I valori della rendita saranno calcolati moltiplicando il capitale pagabile a scadenza per il coefficiente che la Società comunicherà al Contraente al momento della richiesta di conversione, anche in relazione all'età dell'Assicurato o degli Assicurati raggiunta a tale epoca.

La rendita viene corrisposta in rate posticipate con la rateazione indicata alla data della richiesta e verrà rivalutata secondo le condizioni precisate dalla Società a tale data.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile.

Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio dovuto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo,

indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso (Articolo 5);
- richiesta di riscatto totale (Articolo 8);
- decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto (Articolo 1);
- scadenza contrattuale (Articolo 1).

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente Articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;
oppure
- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del precedente Articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

Articolo 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Articolo 5 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso uno dei soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto la somma di EUR 25,00.

Articolo 6 - Modalità di indicizzazione

La cedola maturata è liquidata annualmente alle date specificate in calce alle Condizioni Contrattuali, ed è ottenuta come il prodotto del capitale nominale per l'aliquota pari alla differenza, purché positiva, tra la massima performance realizzata dal paniere di riferimento sino alla data di osservazione e la somma delle aliquote determinate sino alla data di pagamento annuale precedente; tale differenza ha il limite massimo del 7%.

In occasione del primo anno la predetta differenza, non essendoci date di pagamento anteriori, è pari alla performance stessa del paniere di riferimento relativa alla prima data di osservazione annuale, mentre per il settimo ed ultimo anno non ha il limite massimo del 7%.

Se ad una data di osservazione la somma delle aliquote determinate sino alla data di pagamento annuale precedente risulta essere superiore o uguale alla massima performance realizzata dal paniere di riferimento, allora non sarà erogata alcuna cedola annuale.

Il paniere di riferimento è costituito dall'insieme di 14 titoli azionari elencati nella Tabella A, di cui al punto C.1.1.2 della Nota Informativa.

La performance del paniere di riferimento è calcolata in occasione di ciascuna data di osservazione annuale ed è pari al valore medio, sottratta l'unità, delle variazioni dei titoli azionari che costituiscono il paniere di riferimento.

Ad ogni data di osservazione annuale la variazione dei due titoli azionari che hanno fatto registrare la migliore variazione rispetto alla data di fixing è consolidata e per le successive date di osservazione annuali, ai fini del calcolo della performance del paniere, non sarà ricalcolata e non sarà considerata ai fini della determinazione dei due titoli che hanno fatto registrare la migliore variazione rispetto alla data di fixing.

La variazione di ciascuna azione è calcolata come il rapporto tra il prezzo dell'azione alla data di osservazione annuale ed il prezzo dell'azione alla data di fixing.

La data di fixing, riportata sulla scheda contrattuale, coincide con il 31/01/2005.

Le date di osservazione sono rispettivamente:

- per la prima cedola, erogata il 30/01/2006, il 23/01/2006;
- per la seconda cedola, erogata il 30/01/2007, il 23/01/2007;
- per la terza cedola, erogata il 30/01/2008, il 23/01/2008;
- per la quarta cedola, erogata il 30/01/2009, il 23/01/2009;

- per la quinta cedola, erogata il 01/02/2010, il 25/01/2010;
- per la sesta cedola, erogata il 31/01/2011, il 24/01/2011;
- per la settima cedola, erogata il 30/01/2012, il 23/01/2012.

Il prezzo di un'azione è:

- il suo prezzo di riferimento, nel caso in cui tale azione sia quotata sul mercato borsistico italiano;
- oppure:
- il suo prezzo ufficiale di chiusura, nel caso in cui tale azione sia quotata su un mercato borsistico estero.

Nel corso dei primi sei anni è inoltre previsto il pagamento di una cedola sostitutiva in occasione della prima data di pagamento in cui non sia erogata la cedola annuale.

La cedola sostitutiva è ottenuta come il prodotto del capitale nominale per l'aliquota variabile in funzione dell'anno in cui si verifica per la prima volta il mancato pagamento della cedola annuale, come di seguito illustrato:

Anno	Aliquota
1°	2,29%
2°	2,35%
3°	2,43%
4°	2,52%
5°	2,62%
6°	2,73%

La cedola sostitutiva è pagata esclusivamente in occasione della prima data di pagamento, purché compresa tra le prime sei, in cui non viene erogata la cedola annuale; se la cedola annuale non viene pagata in occasione di ulteriori date di pagamento, oltre quella in cui non è stata erogata per la prima volta, o in occasione della settima data di pagamento annuale, nessuna cedola sostitutiva è dovuta da parte della Società.

Qualora in occasione di una data di osservazione la borsa di quotazione relativa ad una o più delle azioni elencate nella Tabella A del punto C.1.1.2 della Nota Informativa risultasse chiusa, tale data verrà sostituita, per quella azione, con il primo giorno successivo in cui tale borsa risulti aperta.

Nel caso in cui si verifichi, in concomitanza con la data di fixing o con una delle date di osservazione, un evento che comporti la sospensione delle negoziazioni su una delle azioni incluse nel paniere di riferimento (ad esempio a causa di eccesso di rialzo o di ribasso oppure un evento di turbativa del mercato), tale data verrà sostituita con il primo giorno successivo in cui saranno state riprese le negoziazioni su quel titolo, a condizione che non siano passati più di cinque giorni dalla data prefissata. Altrimenti verrà considerata come data di osservazione il quinto giorno successivo alla data prefissata, e si adotterà quale prezzo dell'azione il valore determinato dal predetto Agente per il Calcolo. Il valore stimato dall'Agente per il Calcolo verrà in ogni caso determinato almeno 4 giorni lavorativi prima della data di pagamento della cedola.

L'Agente per il Calcolo è Société Générale.

Infine, nel caso in cui si verifichi un evento che esula dall'ordinaria amministrazione di una delle società emittenti i titoli azionari inclusi nel paniere di riferimento (quale ad esempio l'esclusione dalle quotazioni, una fusione, una scissione, una liquidazione o altri eventi simili), il titolo azionario potrà essere sostituito con un altro avente, per quanto possibile, caratteristiche simili e verrà adottato quale prezzo rilevato in corrispondenza di una data di osservazione quello determinato dal predetto Agente per il Calcolo.

Articolo 7 - Attività finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Società

Le attività finanziarie poste dalla Società a copertura degli impegni assunti sono costituite da un titolo strutturato, emesso dalla Caisse Centrale du Credit Immobilier De France, di cui sarà richiesta la quotazione alla Borsa Valori del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 8 - Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere, per il tramite dei soggetti abilitati dalla Società o per iscritto alla sede della Società mediante lettera raccomandata, il riscatto totale del contratto. Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai soggetti abilitati dalla Società ovvero la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

La richiesta di riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta contro il pagamento del valore di riscatto. Il valore di riscatto è pari al 98% del prodotto tra il

capitale nominale ed il valore unitario di riferimento pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di riscatto.

Il valore unitario di riferimento viene determinato dall'Agente per il Calcolo. Sul quotidiano "Il Sole 24 ORE", in corrispondenza della denominazione "Azione più 30.01.2012", viene pubblicato il valore unitario di riferimento relativo al primo giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in forma percentuale.

Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento delle suddette attività finanziarie, i pagamenti della Società collegati al corrispondente valore dell'investimento vengono rinviati fino a quando il valore unitario di riferimento si rende nuovamente disponibile.

Articolo 9 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 10 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Articolo 11 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 12 - Pagamenti della Società

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o uno dei Soggetti abilitati dalla Stessa, contro rilascio di regolare quietanza.

Qualora il pagamento della liquidazione della cedola maturata avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato al Beneficiario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

Per poter effettuare i pagamenti la Società richiede la seguente documentazione:

- per i pagamenti conseguenti al riscatto: originale del contratto ed eventuali appendici; fotocopia di un valido documento di identità del Contraente; codice fiscale del Contraente.
 - per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato: originale del contratto ed eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; causa del decesso; originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 4 legge 4/1/1968, n°15, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.
- Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;
- per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale: originale del contratto ed eventuali appendici; attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (auto-certificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alla scadenza del contratto; codice fiscale del Beneficiario.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere

l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 7, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per determinare il valore dell'investimento), purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Articolo 13 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall'originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

Articolo 14 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Articolo 15 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Anno	N° cedola	Data di pagamento
1	Prima	30/01/2006
2	Seconda	30/01/2007
3	Terza	30/01/2008
4	Quarta	30/01/2009
5	Quinta	01/02/2010
6	Sesta	31/01/2011
7	Settima	30/01/2012

Date di pagamento delle cedole annuali

Gennaio 2005

Il testo delle Condizioni di Assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi in Parma con atto del 21/12/2004 Repertorio n° 30898 Raccolta n° 6937.

The logo for PO vita assicurazioni features a square icon with horizontal lines on the left, followed by the text "PO vita" in a bold serif font and "assicurazioni" in a smaller, italicized serif font below it.

PO *vita*
assicurazioni